



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LO
SVOLGIMENTO DEI MERCATINI
DELL' HOBBI STICA, DELL'USATO,
ARTIGIANATO E COLLEZIONISMO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.

Art.1	Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione	Pag.2
Art.2	Competenze	Pag.2
Art.3	Diritti di terzi	Pag.2
Art.4	Definizione di hobbista, “tesserino hobbista” e di “concessionario”	Pag.2
Art.5	Aree per i mercatini e loro posteggi interni	Pag.3
Art.6	Requisiti dei partecipanti, modalità di assegnazione dei posteggi e disposizioni per gli stessi	Pag.3
Art.7	Settori merceologici ammessi	Pag.4
Art.8	Settori merceologici non ammessi	Pag.4
Art.9	Soggetti ammessi alla partecipazione nei mercatini	Pag.5
Art.10	Autorizzazione all’organizzazione ed allo svolgimento di un mercatino da parte di soggetto esterno	Pag.5
Art.11	Valorizzazione dei mercatini ed incentivi	Pag.6
Art.12	Svolgimento dei mercatini e comportamento degli espositori	Pag.6
Art.13	Canone per l’occupazione del suolo pubblico, tariffe e rendicontazione finanziaria	Pag.7
Art.14	Sospensione e revoca dal diritto di esercitare l’attività	Pag.8
Art.15	Sanzioni	Pag.9
Art.16	Rispetto degli altri regolamenti comunali	Pag.9
Art.17	Entrata in vigore del regolamento	Pag.9

Art. 1

Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento dei mercatini tipici locali, anche conosciuti come mercatini dell'usato o mercatini degli hobbisti, da intendere quale strumento atto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi la finalità di creare luoghi di forte attrattiva turistica, sociale, ricreativa e culturale per i cittadini residenti ed i turisti.
2. Il mercatino, oltre a consentire limitati scambi economici tra privati che intendono barattare o vendere l'esubero dei propri beni dando ad essi nuova vita, promuovendo così un riciclo attivo degli oggetti, promuove una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale, a favore di fasce di popolazione con ridotte disponibilità economiche. Inoltre, il mercatino del riuso sensibilizza i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi e promuovendo una coscienza ambientale che favorisca il riutilizzo degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire, ampliando la durata di vita dei prodotti e valorizzando la filiera di recupero. Nello stesso tempo si intende stimolare i rapporti sociali tra le persone, favorendo occasioni di socializzazione per la comunità.
3. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento:
 - viene emanata ai sensi e nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 3, 7, 7 bis e 13 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - deve essere esercitata in aree pubbliche.
4. L'esercizio dell'attività in oggetto è assoggettabile:
 - alle norme sul commercio su aree pubbliche (Decreto Legislativo n. 114/1998 e Legge Regionale Marche n. 27/2009).

Art. 2

Competenze

Le competenze in materia spettano al Responsabile del Settore comunale competente individuato, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, attraverso decreto Sindacale.

Art. 3

Diritti di terzi

I provvedimenti di polizia amministrativa locali previsti nel presente Regolamento vengono adottati fatti salvi i diritti di terzi verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

Art. 4

Definizioni di "hobbista", "tesserino hobbista" e di "concessionario"

1. E' definito **hobbista** l'operatore non professionale che non esercita alcuna attività commerciale, ma vende, baratta, propone o espone, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore ed è in possesso del tesserino di hobbista. Gli hobbisti possono operare sia nei mercati che nelle fiere allo scopo istituiti dal Comune, oppure nei mercatini

dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo. (art.43 Legge Regionale Marche n. 27/2009).

2. E' definito **tesserino hobbista** il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune di Belforte del Chienti, per i non residenti nella Regione Marche contenente:
 - a. le generalità;
 - b. la fotografia;
 - c. appositi spazi per la vidimazione esauriti i quali l'operatore non potrà più partecipare a tale titolo, nell'anno solare in corso, ai mercatini dell'hobbistica, dell'antiquariato, dell'usato e del collezionismo (art. 43 Legge Regionale Marche n. 27/2009).
3. Il tesserino di hobbista è rilasciato dal SUAP , ubicato presso Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio, a coloro che, avendone i requisiti, ne facciano espressa richiesta. Il tesserino ha validità annuale, previa vidimazione del SUAP che lo ha rilasciato, per un massimo di 5 (cinque) anni, al termine dei quali l'operatore deve restituirlo al SUAP che lo ha rilasciato. L'hobbista è autorizzato a partecipare a mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo per un numero di volte non superiore a (12) dodici in un anno.
4. E' definito concessionario il soggetto al quale il Comune affida l'organizzazione del mercatino e l'assegnazione degli spazi espositivi relativamente agli hobbisti, nonché la cura di ogni attività gestionale inerente lo svolgimento.

Art. 5

Aree per i mercatini e loro posteggi interni

1. Per lo svolgimento dei mercatini sono utilizzate aree pubbliche o private di uso pubblico messe a disposizione dal Comune ed individuate annualmente con deliberazione di Giunta comunale.
2. In caso di mercatino non istituito nè organizzato dal Comune, la concessione dell'area avverrà con le modalità di cui al successivo art. 10 e, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione, i richiedenti o promotori dei mercatini dovranno dichiarare che le aree posseggono i requisiti minimi sottoelencati:
 - a. adeguata superficie nel rispetto di quanto disposto dai successivi commi, in funzione del numero di posteggi che si intendono utilizzare;
 - b. suolo idoneo allo stallo delle attrezzature espositive;

Art. 6

Requisiti dei partecipanti, modalità di assegnazione dei posteggi e disposizioni per gli stessi

1. Al mercatino possono partecipare esclusivamente privati cittadini e/o associazioni senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciale in modo professionale, ma che offrono al pubblico oggetti usati o del proprio ingegno e che non siano:
 - a. titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche;
 - b. artigiani che vendono i propri prodotti in forma imprenditoriale o professionale.
2. Chiunque voglia partecipare alle manifestazioni oggetto di tale Regolamento, dovrà presentare presso lo sportello attività produttive la domanda di partecipazione/assegnazione, secondo le modalità indicate nel bando di assegnazione dei posteggi per ogni singola manifestazione.
3. I posteggi non potranno avere una dimensione superiore a metri 3,00 di fronte espositivo ed a metri 3,00 di profondità e non potranno essere utilizzati anche per lo stazionamento di veicoli;
 - a. tra un posteggio e l'altro vi dovrà essere uno spazio libero di almeno metri 0,50 al fine di agevolare il movimento degli operatori, anche ai fini della sicurezza;
 - b. i corridoi per il passaggio e lo stazionamento degli avventori dovranno avere una larghezza non inferiore a metri 2,50;
 - c. deve essere data la possibilità di utilizzare ombrelloni o tende al fine di riparare gli

- operatori e le merci;
- d. le merci non potranno essere depositate al suolo, ma si dovranno utilizzare banchi o manufatti idonei con altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo;
- e. si dovrà prevedere un'apposita area con idonei e sufficienti contenitori per i rifiuti.

4. I posteggi saranno assegnati con la modalità indicate dall'articolo 29 del Regolamento Regionale 8/2015 nello specifico:

- minor numero di presenze nel mercatino nell'arco dell'ultimo anno;
- ordine cronologico di presentazione. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio è assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze nel mercatino nell'arco dell'ultimo anno o in subordine mediante sorteggio.

I partecipanti non potranno rivendicare alcun diritto sullo spazio occupato nelle precedenti edizioni.

Art. 7

Settori merceologici ammessi

1. Gli hobbisti possono esporre per il libero scambio e la vendita estemporanea:

- a. Oggetti (mobili, opere di pittura, sculture e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti), cose usate in genere compresi abbigliamento, casalinghi, etc.;
- b. oggetti da collezione quali: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzioni di animali;
- c. prodotti dell'ingegno e della creatività realizzati dagli hobbisti e artigiani stessi.

Art. 8

Settori merceologici non ammessi

- 1. Gli partecipanti non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.
- 2. E' fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:
 - prodotti alimentari e bevande, anche se confezionati all'origine;
 - oggetti preziosi;
 - gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo;
 - oggetti di antiquariato;
 - tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (D.lgs n.42/2004);
 - materiale pornografico;
- 3. E' fatto inoltre divieto di dare corso all'esposizione, detenzione e/o alla vendita di oggetti che fanno esplicito riferimento all'odio razziale e ideologie totalitarie.

Art. 9

Soggetti ammessi alla partecipazione nei mercatini

- 1. Possono esercitare l'esposizione, la vendita diretta o lo scambio nei mercatini i seguenti soggetti:
 - a) tutte le persone fisiche maggiorenni, sia italiane che appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea;
 - b) tutte le persone fisiche non appartenenti ad uno degli stati dell'Unione Europea

maggiores, in regola con le vigenti disposizioni relative all'ingresso ed al soggiorno sul territorio italiano;

c) le associazioni di volontariato e quelle senza scopi di lucro.

I partecipanti ai mercatini possono ottenere un solo posteggio per manifestazione.

2. Sono ammessi a partecipare anche gli artigiani, i creatori e artisti di opere dell'ingegno o di fantasia purché gli oggetti posti in vendita rientrino nei limiti di valore unitario previsti dall'art. 43 Legge Regionale Marche n. 27/2009.
3. L'Amministrazione Comunale, per tramite dei suoi servizi ed uffici, si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato, sia dall'organizzatore, che dai singoli partecipanti.
4. Nel caso vengano riscontrate irregolarità si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 15.

Art. 10

Autorizzazione all'organizzazione ed allo svolgimento di un mercatino da parte di soggetto esterno

1. L'organizzazione e lo svolgimento di un mercatino da parte di un soggetto organizzatore privato, (consorzi, associazione, onlus o associazione di cittadini, comitati di vie e/o quartiere), definito concessionario, è subordinato alla presentazione di apposita domanda.
2. La specifica autorizzazione, verrà rilasciata dal Responsabile del Settore competente; la Giunta comunale può anche prevedere la sottoscrizione di apposita convenzione/concessione prima del rilascio dell'autorizzazione, così come specificato nel successivo comma 4. La domanda dovrà contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto organizzatore, sia esso persona fisica o persona giuridica;
 - b. l'ubicazione dell'area che si intende utilizzare e la sua superficie;
 - c. il numero massimo di espositori che si vuole far partecipare;
 - d. la generalità o la specializzazione del mercatino;
 - e. la tipologia dei beni che potranno essere oggetto di esposizione, vendita o scambio;
 - f. la cadenza, periodicità, giorno della settimana, la fascia oraria;
 - g. l'eventuale quota partecipativa che verrà richiesta a chi intenderà partecipare;
 - h. planimetria in scala adeguata, dalla quale si evinca il rispetto dei parametri di cui ai precedenti articoli 5 e 6.
2. L'istanza di svolgimento del mercatino dovrà pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la manifestazione anche in via telematica/informatica. Nel caso di presentazione di più domande per lo stesso periodo e luogo, la Giunta Comunale terrà conto, in primo luogo, della maggiore valenza turistica, sociale, ricreativa e culturale del progetto depositato, ed eventualmente, a parità, dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo comunale.
3. La realizzazione della manifestazione può essere subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale indicante:
 - il soggetto organizzatore;
 - l'area adibita all'attività;
 - la cadenza, il giorno della settimana e la fascia oraria di svolgimento;
 - la generalità o la specializzazione degli oggetti che verranno esposti, scambiati e/o venduti;
 - il numero massimo di posteggi per gli espositori e la tipologia dei prodotti ammessi e di quelli esclusi;
 - eventuali prescrizioni, limitazioni e divieti.
4. I titoli autorizzativi o concessioni hanno carattere temporaneo salvo diverse indicazioni riportate negli atti stessi.
5. L'organizzatore del mercatino, ha l'obbligo di verificare il rispetto delle condizioni sopra riportate, che devono essere dimostrate ed autocertificate e a tal fine, ha l'obbligo di comunicare al Comune, almeno venti giorni prima dell'inizio della manifestazione, l'elenco dei partecipanti ad ogni singola manifestazione, completo delle copie delle autocertificazioni prodotte dai partecipanti stessi.

Art. 11
Valorizzazione dei mercatini ed incentivi

1. Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio, nei mercatini possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e di produzione. Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio di riferimento.
2. Tali attività, se indicate all'atto della presentazione del progetto, costituiranno elemento di valutazione ai fini di cui al precedente art. 10.

Art. 12
Svolgimento dei mercatini e comportamento degli espositori

1. L'accesso e lo stazionamento dei veicoli degli operatori, all'interno dell'area del mercatino, è consentito solo per le operazioni di carico e scarico, salvo che il mezzo non costituisca parte integrante del banco di vendita. In ogni caso l'ingombro totale, comprensivo dello spazio occupato dall'automezzo, non deve essere superiore alle dimensioni del posteggio assegnato.
2. La vigilanza ed il controllo dei mercatini è affidato agli organi della Polizia Locale.
3. I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a. obbligo di esposizione dei prezzi oppure dell'indicazione che i beni sono oggetto di scambio;
 - b. obbligo di sgombrare degli eventuali rifiuti prodotti al fine di mantenere l'area in condizioni di pulizia;
 - c. divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati;
 - d. divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella assegnata e tanto meno divieto di occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
 - e. divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
 - f. divieto di utilizzo di apparecchi mobili per la generazione di corrente elettrica;
 - g. divieto di accensione di fuochi;
 - h. divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;
 - i. divieto di mantenere nel posteggio i propri automezzi.
4. Qualora l'organizzazione del mercatino sia di iniziativa di privati, l'organizzatore è sempre responsabile in solido per eventuali comportamenti contrari alle disposizioni sopra menzionate messi in atto dai partecipanti espositori. Il trasporto e la posa della segnaletica stradale, (che sarà indicata dalla Polizia Locale), nonché di eventuali, palchi, pedane, gradinate e delle attrezzature per la delimitazione dell'area deputata ad accogliere il mercatino, dovrà avvenire a cura e spese dell'organizzatore del mercatino nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate e della normativa vigente. Per lo svolgimento dei mercatini serali è fatto obbligo, al Concessionario, di depositare preventivamente all'ufficio comunale competente del procedimento amministrativo di che trattasi, la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici allestiti.

Art. 13
Canone per l'occupazione del suolo pubblico

1. La partecipazione al mercatino è condizionata al pagamento da parte degli operatori, di una quota a titolo di tassa occupazione temporanea di suolo pubblico come previsto dal regolamento comunale tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche. L'importo dovuto dovrà essere versato

mezzo contanti il giorno dell'assegnazione del posteggio, cui seguirà rilascio di regolare ricevuta fiscale.

2. Il Comune, con deliberazione di giunta com.le, in caso di mercatini organizzati da associazioni di operatori non aventi scopo di lucro, riconoscendo le finalità turistiche, sociali e non lucrative delle manifestazioni oggetto del presente Regolamento, può disporre l'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico. In caso di mercatini organizzati da associazioni non aventi scopo di lucro, l'organizzatore potrà richiedere ai soggetti partecipanti una quota di partecipazione, a titolo di rimborso spese sostenute per l'allestimento, la pubblicità ed a rifusione dell'occupazione di suolo pubblico, della pulizia dell'area e di altre eventuali spese sostenute per lo svolgimento del mercatino (quali si citano a titolo esemplificativo ma non esaustivo il noleggio di attrezzature, la corrente elettrica, le spese per certificazioni e collaudi, etc.) secondo gli importi stabiliti nella eventuale convenzione di cui all'art. 10.
3. L'organizzatore del mercatino dovrà, entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, presentare all'Amministrazione Comunale una rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate realizzate o accertate, producendo copia dei documenti contabili e delle relative quietanze di pagamento.
4. Nel caso di mancata o incompleta presentazione all'Ente della documentazione contabile di cui ai commi precedenti verrà applicata la sanzione di cui all'art. 15.

Art. 14

Sospensione e revoca dal diritto di esercitare l'attività

1. Il mercatino può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse. In tali casi, l'Amministrazione Comunale emetterà apposito provvedimento contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.
2. In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamenti scorretti, il Responsabile del Settore competente, può disporre la sospensione dell'attività per un periodo determinabile di volta in volta e comunque ricompreso fra un minimo di sette ed un massimo di trenta giorni.
3. Si considerano di particolare gravità:
 - a. il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene e della moralità;
 - b. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
4. Può essere disposta l'inibizione totale dell'esercizio dell'attività, nei seguenti casi:
 - a. per accertate situazioni di illecito penale;
 - b. per motivi di ordine e sicurezza pubblica;
 - c. per sopravvenute esigenze di carattere pubblico riferite all'area utilizzata;
 - d. per mancato svolgimento della manifestazione per almeno la metà delle date prestabilite.
5. In tutti i casi di cui sopra, l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun risarcimento economico, o ad altri oneri, a favore dell'organizzatore oppure a favore dei partecipanti espositori.

Art. 15 Sanzioni

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, si applicano i principi di cui agli articoli 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/1981, qualora non sia espressamente contemplato e diversamente disposto e la fattispecie non costituisca reato previsto dal Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti generali.
2. Nel caso vengano accertate violazioni a carico dei partecipanti ai mercatini, gli organizzatori sono considerati obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689/1981. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il mercatino sia stato istituito e gestito direttamente dal Comune.
3. Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento, vengono punite con la sanzione

amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

4. Nel caso di omessa o incompleta rendicontazione, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, all'organizzatore non verranno più rilasciate autorizzazioni per la gestione dei mercatini per almeno due anni.
5. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 ed il ricorso, viene individuata nel Sindaco.
6. L'ordinanza di cessazione dell'attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.
7. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di cessazione dell'attività, l'autorità comunale competente, applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 2.000,00 e verranno attivate le procedure ai sensi degli articoli 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinquies della Legge n. 241/1990.

Art. 16

Rispetto degli altri regolamenti comunali

1. Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento, è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, di occupazione suolo pubblico, di polizia stradale e di polizia urbana ed annonaria e di pubblicità.
2. Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.

Art. 17

Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento si applicherà ai mercatini dell'hobbistica e dell'usato, che si svolgeranno successivamente all'approvazione del Regolamento medesimo. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del C.C., previa pubblicazione all'albo pretorio .